

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Gennaio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com



SOMMARIO

PRIMO PIANO

"La responsabilità civile delle società di calcio: il caso Gianpà" di Angelo Maietta

"L'inappellabilità dei lodi arbitrali" di Salvatore Scarfone

"Natura e limiti del vincolo sportivo" di Paolo Moro

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-265/03 Igor Simutenkov

EVENTI

Giornata di Studio su "Il Rapporto di Lavoro Sportivo", Assocalciatori, Vicenza 28 Gennaio 2005

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Gennaio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

DOTTRINA

(Gli articoli sono consultabili per esteso sul sito della rivista)

"La responsabilità civile delle società di calcio: il caso Gianpà" di Angelo Maietta

L'incidente occorso al calciatore Domenico Giampà durante la gara Messina – Lecce, ha riaperto il dibattito in ordine agli obblighi di sorveglianza nonché di adozione delle misure di sicurezza all'interno degli stadi di calcio, gravanti in capo alle società sportive, anche in funzione della loro sempre più crescente tendenza ad essere il "volano" di molteplici rapporti economici che dallo sport prendono l'avvio. In tale contesto, va ascritta in capo alle società sportiva una responsabilità oggettiva per il danno subito dagli atleti o da terzi durante lo svolgimento di una gara secondo il canone di cui all'art. 2050 c.c.

"L'inappellabilità dei lodi arbitrali" di Salvatore Scarfone

Dal 3 Novembre 2004 è in vigore la modifica all'art. 27 dello statuto della FIGC che prevede una importantissima innovazione per quanto riguarda la stabilità delle decisioni adottate dagli organi federali ed in particolare dai collegi arbitrali previsti dagli accordi collettivi e dai contratti tipo che regolano il rapporto di lavoro sportivo. Non sarà più possibile impugnare il lodo arbitrale, nemmeno in via meramente conciliativa innanzi la Camera di Arbitrato e Conciliazione per lo Sport, ed il mancato rispetto di tale norma comporterà le pesanti sanzioni previste dall'art. 11 bis del C.G.S.

"Natura e limiti del vincolo sportivo" di Paolo Moro

Non si può dubitare che il vincolo sportivo dell'atleta giovane o dilettante metta in questione i diritti fondamentali di chi pratica un'attività agonistica organizzata. Senza alcuna pretesa di offrire una trattazione esaustiva o sistematica, il saggio intende riproporre alcune questioni che sono sembrate attuali, interessanti e ancora inesplorate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sui problemi sollevati dal vincolo sportivo nell'ordinamento giuridico.

È essenziale notare che lo studio che qui si presenta proviene dall'esperienza forense e dalle ricerche applicate di chi esamina quotidianamente concrete controversie poste dal vincolo nello sport.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Gennaio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-265/03 Igor Simutenkov

PRIMA CAUSA VERTENTE SU UNO DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO DELLA COMUNITÀ: SECONDO L'AVVOCATO GENERALE STIX-HACKL, I CALCIATORI PROFESSIONISTI DI NAZIONALITÀ RUSSA REGOLARMENTE IMPIEGATI IN UNO STATO MEMBRO GODONO DI UN DIRITTO ILLIMITATO A PARTECIPARE ALLE PARTITE DELLA LORO FEDERAZIONE

Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità contenuto nell'accordo di partenariato CE-Federazione russa vieta di applicare a tali giocatori la regola di una federazione sportiva che limita la loro possibilità di partecipare a determinate partite, rispetto ai cittadini comunitari.

Igor Simutenkov, cittadino russo, era calciatore professionista nella squadra spagnola del Deportivo Tenerife. Aveva un contratto di lavoro, un permesso spagnolo di soggiorno e di lavoro nonché la licenza federale spagnola per calciatori non appartenenti alla Comunità europea o allo Spazio Economico Europeo. La licenza federale rilasciatagli dalla federazione calcio spagnola, la Real Federación Española de Fútbol, gli permetteva di praticare tale sport come giocatore federale, nonché di giocare con la propria squadra nelle partite e negli incontri ufficiali, come ad esempio i campionati nazionali della Serie A e Serie B, il campionato di Spagna/Copa de S.M. el Rey e la Supercopa.

Tuttavia, secondo la normativa federale, in tali competizioni le squadre possono schierare soltanto un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti alla Spazio Economico Europeo. Simutenkov ha chiesto pertanto, richiamandosi all'accordo di partenariato CE-Federazione russa - che vieta, con riferimento alle condizioni di lavoro, qualunque discriminazione basata sulla nazionalità - di convertire la sua licenza in una licenza per giocatori europei, cosa che tuttavia la Federazione gli ha negato. Il giudice spagnolo adito della controversia ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendo se la menzionata regolamentazione federale sia compatibile con l'accordo di partenariato.

L'avvocato generale Stix-Hackl ha presentato oggi le sue conclusioni in questa causa. L'avvocato generale esamina anzitutto se la pertinente disposizione dell'accordo sia direttamente applicabile, giungendo alla conclusione che Simutenkov può avvalersi direttamente del divieto di discriminazione sancito dall'accordo di partenariato.

Secondo l'avvocato generale, la regola sportiva in questione riguarda le condizioni di lavoro ai sensi dell'accordo di partenariato, ed in particolare contiene il divieto di discriminare i cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato stesso. La partecipazione agli incontri organizzati dalla Federazione rappresenta infatti, secondo l'avvocato generale, come risulta dalle sentenze Bosman e Deutscher Handballbund/Kolpak, il nucleo essenziale dell'attività dei calciatori professionisti. La regola federale spagnola limita tuttavia la possibilità per le squadre di schierare determinati giocatori professionisti in una partita ufficiale. Essa incide pertanto direttamente sulla partecipazione un calciatore russo regolarmente impiegato in uno Stato membro, come Simutenkov, alle competizioni.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia - prosegue l'avvocato generale - il divieto di discriminazione, di cui godono i cittadini comunitari, impedisce altresì di applicare regole emanate dalle federazioni sportive secondo le quali, nelle competizioni, le squadre sportive possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti che siano cittadini di altri Stati membri. Poiché l'accordo di partenariato con la Federazione russa ha conferito ai cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro un diritto alla parità di trattamento, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, corrispondente al diritto alla parità di trattamento riconosciuto ai cittadini comunitari, tale divieto vale anche in favore dei cittadini russi.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Gennaio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

EVENTI

(Il programma dettagliato degli eventi è disponibile su www.globalsportslaw.com/homerivista.htm)

Giornata di Studio su "Il Rapporto di Lavoro Sportivo"

Assocalciatori,
Contrà delle Grazie, 10 - Vicenza
28 Gennaio 2005

Intervengono:

Avv. Sergio Campana, Presidente Assocalciatori
Avv. Alessia Ciranna, Studio Legale Tonucci
Avv. Michele Colucci, Assocalciatori e Commissione Europea
Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Assocalciatori
Avv. Antonino De Silvestri, Consulente Lega Nazionale Dilettanti
Avv. Paolo Lombardi, Dipartimento giuridico della FIFA
Avv. Enrico Lubrano, Studio Legale Lubrano e Associati e Università LUISS Guido Carli
Prof. Avv. Paolo Moro, Università degli Studi di Padova.

Nel corso della giornata di studio verranno discussi tutti gli ultimi e importanti sviluppi in materia di rapporto di lavoro nel mondo dello sport. Una particolare attenzione verrà dedicata allo Status e ai trasferimenti dei calciatori alla luce del nuovo Regolamento FIFA adottato il 18 Dicembre 2004.